SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1999, n. **11.**

Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997 . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 22 dicembre 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Istituti ospitalieri di Verona» ad integrare l'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi . . . . Pag. 8

DECRETO 22 dicembre 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Perugia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . Pag. 9

DECRETO 21 gennaio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Vaccino anticolerico Sclavo», «Typhidrall», «Liovax» e «Anadifterall» . . . . Pag. 10

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 16 dicembre 1998.

Nuovo modello di licenza di navigazione per le unità da diporto con marcatura CE . . . . Pag. 10

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 18 gennaio 1999.

Riconoscimento di titoli professionali di studio esteri quali titoli di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione . . . . Pag. 24

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 5 ottobre 1998.

Modificazioni degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti . . . . Pag. 24

Ministero delle finanze

DECRETO 3 novembre 1998.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla Reggina calcio S.p.a., in Reggio Calabria. . . . . Pag. 35

DECRETO 14 dicembre 1998.

Ammissione della ditta Zohoungbogbo Mathias Christian, in Rivalta di Torino, alla rateizzazione del proprio carico tributario . . . . Pag. 35

DECRETO 31 dicembre 1998.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze . . . . Pag. 37

DECRETO 19 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico della regione Abruzzo. Pag. 38

DECRETO 27 gennaio 1999.

Differimento al mese di marzo 1999 dei termini del pagamento delle tasse automobilistiche che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, deve essere effettuato nel mese di febbraio 1999 . . . . Pag. 38

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università dell'Insubria in Varese

DECRETO 2 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università. . . . . . . Pag. 39

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università. . . . . . . Pag. 57

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università. . . . . . . Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 27 gennaio 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 59

Ministero della sanità: Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Labediur». . . . . Pag. 59

Ferrovie dello Stato S.p.a.: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 59

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 60

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1999, n. **11.**

Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche;

Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;

Visto l'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali»;

Visti gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 giugno 1963, concernente «Modalità per la prestazione della cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio per ottenere una dilazione al pagamento dei generi prelevati»;

Visto l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Ritenuto che la riduzione della cauzione ad un ventesimo prevista dall'articolo 1, comma 5, si giustifica in considerazione del fatto che la garanzia è prestata in forma collettiva, e che pertanto in tal senso si deve ritenere superata l'osservazione proposta sul punto dal Consiglio di Stato;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Instaurazione del rapporto e garanzie

1. Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio. Per le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, l'istanza è presentata al Ministero delle finanze.

2. Nell'istanza sono indicati:

a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopoli di Stato;

b) l'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);

c) il codice fiscale del titolare;

d) il nome e il cognome del titolare;

e) il comune e la data di nascita del titolare;

f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);

g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza definiti secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3.

3. L'ente provvede sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria. Trascorso il termine senza l'adozione di un provvedimento, l'istanza si intende respinta.

4. Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta per l'anno 1999 una fidejussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire cento milioni, a favore dei soggetti indicati al comma 1 per i quali è prestato il servizio stesso. A partire dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.

5. La fidejussione può essere prestata, in forma solidale e collettiva, da più rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore, congiuntamente, dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

6. Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti ed il beneficiario sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato.

Art. 2.

Modalità di trasmissione e di utilizzo dei dati relativi alla riscossione

1. Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria.

2. Il sistema informatico deve:

a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;

c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

3. Le modalità di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono definite d'intesa tra le regioni interessate e le associazioni di categoria dei tabaccai, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

4. I tabaccai ed il gestore del sistema informatico definiscono convenzionalmente i reciproci rapporti economici.

5. I tabaccai ed i gestori del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 3.

Adempimenti del tabaccaio e modalità di versamento del contribuente

1. Il tabaccaio assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio tasse automobilistiche.

2. Il tabaccaio riscuote le tasse automobilistiche per gli enti per i quali svolge il relativo servizio di riscossione.

3. Il soggetto che effettua il versamento comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo (tipo veicolo e targa), la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e l'eventuale diritto a riduzione della tassa.

4. Il tabaccaio trasmette i dati al sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1; il sistema, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento.

5. È fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del tabaccaio ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento.

6. È fatto divieto al tabaccaio di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. È altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.

Art. 4.

Modalità di riversamento e penali per tardivo riversamento

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il tabaccaio autorizza la regione o la provincia autonoma ove si trova l'esercizio di cui è titolare a richiedere,

tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il tabaccaio indica la banca presso la quale detiene il conto. I pagamenti riscossi dai tabaccai che esercitano l'attività nel territorio di una regione a statuto speciale, fatta eccezione per la regione siciliana, sono riversati da questi sul conto corrente postale intestato all'Erario.

2. Ciascuna regione o provincia autonoma può richiedere, in alternativa alla procedura bancaria di addebito automatico (RID), il riversamento delle somme riscosse su apposito conto corrente postale.

3. Settimanalmente i tabaccai ricevono dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questi riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile, alla regione, o alla regione siciliana, o alla provincia autonoma, o al Ministero delle finanze, dal tabaccaio secondo le modalità descritte ai commi 1 e 2 entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

4. A fine giornata, il tabaccaio riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.

5. Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine si procede all'escussione, della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale sospensione prevista dall'articolo 6, comma 1.

Art. 5.

Compenso per la prestazione del servizio

1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo della stessa, la somma di lire 3.000 o l'equivalente in euro, comprensiva dei costi relativi.

Art. 6.

Poteri di controllo degli enti destinatari delle somme

1. Gli enti indicati all'articolo 1, comma 1, hanno facoltà di disporre ispezioni nei confronti del tabaccaio al fine di verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. A seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 e previa contestazione delle inadempienze rilevate, può essere disposta la sospensione del servizio.

3. Nel caso che la concessione delle tabaccherie sia sospesa o revocata per ritardato ed omesso versamento dei proventi relativi, per effetto di disposizioni riguardanti l'attività della tabaccheria, si intende sospeso o revocato anche il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 7.

Variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio

1. Le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, comma 3, resesi opportune anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, sono definite secondo le modalità indicate nell'articolo 2, comma 3.

Art. 8.

Eventi eccezionali

1. Qualora il tabaccaio non abbia potuto svolgere le attività connesse con lo svolgimento del servizio, a causa di eventi dichiarati eccezionali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attività.

2. Qualora il sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1, non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente decreto, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata con dichiarazione del gestore del sistema informatico rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita

1. Il servizio si intende trasferito al nuovo titolare della rivendita nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine i facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni».

— Il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 5 dicembre 1998.

— Si riporta il testo degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293:

«Art. 28 *(Gestione personale - Coadiutore - Assistenti).* — Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'amministrazione.

L'amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

Oltre al coadiutore può essere consentito nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'art. 64 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di rivendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dell'art. 65 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o di rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.

In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3)».

«Art. 31 *(Cessione delle rivendite).* — Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata».

— L'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 (Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori) ha sostituito l'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, di cui si riporta il testo modificato:

«Art. 24 *(Acquisto e vendita dei generi di monopolio. Aggi e indennità).* — I generi di monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

È in facoltà dell'amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo».

— Il decreto ministeriale 12 giugno 1963 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 luglio 1963.

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzio-

nario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante: «Proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1948, n. 12.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418:

«Art. 5 *(Archivi delle tasse automobilistiche).* — 1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.

3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.

6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione».

«Art. 6 *(Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'art. 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.

3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'art. 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.

5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.

6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.

8. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.

9. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'art. 3, commi 1 e 3, e all'art. 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalità di utilizzazione degli stessi.

10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

— Per l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, vedi nelle note alle premesse.

— Per l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, vedi nelle note alle premesse.

99G0049

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana, anche a causa dell'inadeguatezza infrastrutturale delle discariche preesistenti, presenta peculiarità tali da poter essere considerato estremamente pericoloso per l'ambiente e per la salute della popolazione residente costretta a convivere in un contesto di particolare degrado;

Ritenuto pertanto che la situazione presenta rischi ambientali che potrebbero degenerare in una situazione di emergenza non fronteggiabile con i mezzi ed i poteri ordinari;

Considerato che occorre procedere all'immediato avvio di interventi straordinari, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dal mancato smaltimento a norma di legge dell'enorme massa di rifiuti che quotidianamente vengono prodotti sul territorio della regione siciliana, a cui si aggiungono anche quelli introdotti abusivamente da altre regioni;

Ritenuto insufficiente e carente l'attuale sistema di discariche operanti sul territorio della regione siciliana;

Viste le istanze prodotte dal presidente della regione Siciliana e dal Ministro dell'ambiente, in data 2 dicembre 1998 e 15 gennaio 1999 che evidenziano lo stato di pericolosità socio-economico-ambientale connesso al sistema di smaltimento dei rifiuti urbani;

Ritenuto che per il fatto di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 gennaio 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza nel territorio della regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A0532

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Istituti ospitalieri di Verona» ad integrare l'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale n. 900.7/21100.74.91 del 22 novembre 1969, con il quale l'amministrazione degli «Istituti ospitalieri di Verona», ora azienda ospedaliera «Istituti ospitalieri di Verona», è stata autorizzata ad effettuare il prelievo ed il trapianto di rene tra persone viventi;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Istituti ospitalieri di Verona» in data 5 novembre 1998, intesa ad ottenere l'aggiornamento del succitato provvedimento autorizzativo con l'integrazione dei nominativi dei sanitari componenti l'équipe attualmente autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere con decreto ministeriale 7 dicembre 1994 e decreto ministeriale 21 luglio 1997;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Istituti ospitalieri di Verona» è autorizzata ad integrare l'équipe responsabile del

trapianto di rene tra persone viventi, di cui al decreto ministeriale del 22 novembre 1969, con i seguenti sanitari:

Ancona prof. Giusto, direttore della seconda chirurgia clinicizzata dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Muolo dott. Angelo, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Galvani dott. Ettore, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Dean dott. Paolo, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Galante dott. Otello, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Zampieri dott. Gianfranco, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Gulino dott. Salvatore, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Prati dott. Gianfranco, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile mggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Firpo dott.sa Maria, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona;

Boschiero dott. Luigino, dirigente medico di primo livello dell'ospedale civile maggiore di Borgo Trento, dell'azienda ospedaliera di Verona.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Istituti ospitalieri di Verona», è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

99A0523

DECRETO 22 dicembre 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Perugia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1994 con il quale l'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia, è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia in data 29 settembre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Perugia è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 15 gennaio 1994, il seguente sanitario:

Ciaccarini dott. Roberto, dirigente medico di primo livello presso la u.o. di chirurgia del presidio ospedaliero «R. Silvestrini» di Perugia.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

99A0525

DECRETO 21 gennaio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Vaccino anticolerico Sclavo», «Typhidrall», «Liovax» e «Anadifterall».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Chiron S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Chiron S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

VACCINO ANTICOLERICO SCLAVO, «polivalente» f. 1 ml + f. 0,5 ml, A.I.C. n. 014486029;

VACCINO ANTICOLERICO SCLAVO, 1 fiala 1 ml + fiala 0,5 ml, A.I.C. n. 014486017;

TYPHIDRALL, 1 f. 0,5 ml, A.I.C. n. 010803017;

LIOVAX, 1 flac. liof. + f. solv. 1-4 dosi, A.I.C. n. 008026015;

ANADIFTERALL, 2 fiale 0,5 ml, A.I.C. n. 002137014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 gennaio 1999

Il direttore generale: MARTINI

99A0524

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 dicembre 1998.

Nuovo modello di licenza di navigazione per le unità da diporto con marcatura CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL NAVIGLIO

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996, come modificato dall'art. 12 della legge 30 novembre 1998, n. 413, recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto» che disciplina le abilitazioni alla navigazione delle unità da diporto con «Marcatura CE»;

Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo che prevede il rilascio di una licenza provvisoria per le unità da diporto i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il prescritto titolo di proprietà «in corso di registrazione»;

Visto in particolare il comma 5 del menzionato art. 13, il quale prevede che i modelli della licenza che abilita alla navigazione, nonché quello di licenza provvisoria sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che conferisce ai dirigenti generali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto in data 8 agosto 1997 che approva i modelli di licenza di navigazione e di licenza provvisoria delle unità da diporto con «Marcatura CE»;

Ritenuta la necessità di modificare i modelli di licenza per le medesime unità da diporto secondo le nuove abilitazioni alla navigazione introdotte dal citato art. 12 della legge n. 413 del 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i nuovi modelli di licenza di navigazione nonché di licenza provvisoria per le unità da diporto munite di «Marcatura CE», conformi agli allegati *A* e *B* che fanno parte integrante del presente decreto.

2. I modelli di cui al comma 1 sostituiscono quelli approvati con decreto 8 agosto 1997.

Art. 2.

Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 agosto 1997 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: MUCCI

ALLEGATO *A*

Mod.______
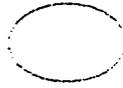
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

LICENZA DI NAVIGAZIONE
DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
MUNITE DI “MARCATURA CE“

N°________________

MODULARIO
a r.r. n.

Mod.______

N. ....
Operazione

SCARICO DELLA LICENZA DI NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO MUNITE DI "MARCATURA CE"

Sigla del compilatore
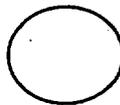
Mod. ______

LICENZA DI NAVIGAZIONE
DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
MUNITE DI "MARCATURA CE"

Imbarcazione (1) ....

Categoria di progettazione ☐

Sigla e numero d' iscrizione ....

Nome (2) ....

Nominativo internazionale (2) ....

Ufficio d'iscrizione ....

(1) A vela; a vela con motore ausiliario; motoveliero; a motore.
(2) Eventuale.

– 1 –

(Timbro lineare dell'Ufficio Marittimo o della M.C.T.C.)

Il Capo dell'Ufficio..

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 436 del 14.8.1996 e successive modificazioni recante norme sulla abilitazione alla navigazione per le unità da diporto munite di "**Marcatura CE**"

DICHIARA

che l'imbarcazione (1) ....

appartenente alla categoria di progettazione (2) ☐

contraddistinta con la sigla ed il numero ....

denominata ....

iscritta nel registro delle imbarcazioni da diporto tenuto dall'Ufficio

....

è abilitata a **scopo di diporto** alla seguente specie di navigazione:(3)

[A] Senza alcun limite;

[B] Di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);

[C] Litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);

[D] Speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri

Data ....

Il (4) ....

....

(1) A vela; a vela con motore ausiliario; motoveliero; a motore;
(2) Indicare A), B), C) o D);
(3) Barrare con una "x" la specie di navigazione che interessa.
(4) Capo dell'Ufficio che rilascia la licenza.

-2-

CARATTERISTICHE DELL'IMBARCAZIONE

Propulsione (1) .... Modello ....

Numero di identificazione dello scafo ....

Anno di costruzione ....

Cantiere costruttore e sede...

....

Lunghezza (Lh) .... m Larghezza (Bh) .... m

Altezza di costruzione (Ds) .... m *Dislocamento* .... *tonn*

Materiale dello scafo ....

Comando del timone ....

Certificato di esame CE del tipo/Dichiarazione scritta di conformità n. ....

rilasciato da .... in data ....(Modulo................)

Annotazioni: (2)..

....

....

(1) A vela; a vela con motore ausiliario; motoveliero; a motore.
(2) Indicare se prima iscrizione ovvero gli estremi dell'iscrizione dell'Ufficio o Paese estero di provenienza (n. sigla e data 1^ iscrizione)

– 3 –

PROPULSIONE

A VELA:

- numero degli alberi ___superficie velica mq._______ (Vele di normale navigazione + fiocco "genoa")

A MOTORE

a) **Entrobordo-fuoribordo** (1)

Numero dei motori installati ....

Matricola ....

Ditta costruttrice ....

Modello ....

Anno di costruzione ....

Tipo: Entrobordo/fuoribordo.........................Combustibile impiegato ....

Tempi ....Alesaggio ....mm .... Corsa .... mm

Numero dei cilindri .... Cilindrata cc

Potenza massima di esercizio ....Kw (................ CV) a .... giri/min

Potenza fiscale CV ....Peso.....................Kg

Consumo specifico ....l/h

b) **Fuoribordo (2)**

Numero dei motori installabili ....

Potenza massima di esercizio del motore installabile ....Kw (...............CV)

(1) Annotazione: n...........motori installabili e potenza massima di esercizio Kw______ (_____ CV) indicati nella certificazione "CE del tipo"/Dichiarazione scritta di conformità

(2) Il relativo certificato d'uso deve essere tenuto a bordo

– 4 –

A) NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE TRASPORTABILI

N°....................(.. compreso l'equipaggio)

B) PORTATA MASSIMA (comprensiva delle persone) .... Kg.

C) NUMERO MINIMO COMPONENTI L' EQUIPAGGIO

....

....

D) APPARECCHIATURE INSTALLATE A BORDO

a) Radar..

b) Apparato ricetrasmittente *(Art. 18 Decreto Legislativo n. 436 del 14 agosto 1996* e successive modificazioni)

....

....

E) SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

L'unità deve avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta

CERTIFICATO DI SICUREZZA n. .... rilasciato da ....

il .... avente la validità fino al .... per la seguente specie

di navigazione ....

....

- 5 -

VISITE PERIODICHE ED OCCASIONALI

-6-

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI PER LE UNITA' IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

-7-

AVVERTENZE

La presente licenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge 11.2.1971, n. 50 costituisce documento di bordo che abilita alla navigazione e conferisce alla imbarcazione il diritto di inalberare la bandiera italiana.

La presente licenza deve essere tenuta a bordo, in originale o in copia fotostatica autenticata, ed esibita ad ogni richiesta da parte dei competenti organi di controllo.

A norma dell'art. 9, comma 2°, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, il presente documento di bordo deve essere rinnovato in caso di modifica del numero e dell'Ufficio d'iscrizione, ovvero, del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, del motore o dell'apparato di propulsione.

ESTRATTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50
e successive modificazioni

Art. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Omissis

Art. 39- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 2 milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1 milione.

Mod.______

All. B
in bollo

____
(Timbro lineare dell'Ufficio Marittimo o della M.C.T.C.)

LICENZA DI NAVIGAZIONE PROVVISORIA DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO MUNITE DI MARCATURA "CE"

Il Capo dell'Ufficio ____

- Visto l' art. 13 del Decreto Legislativo n. 436 del 14 agosto 1996 recante norme in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

- Vista l'istanza in data __________ del ________________________ residente a/con sede in ________________ Via ________________________, intesa ad ottenere il rilascio della licenza di navigazione alla sottonotata unità da diporto, munita di "marcatura CE", appartenente alla categoria di progettazione_______;

- Visto il certificato di esame "CE del tipo" n. ______ rilasciato da ________________ in data _______/Dichiarazione di conformità rilasciata da _________________ in data____________

- Visto il titolo di proprietà dell'unità rogito notaio _________________ di _____________ in data ________, in corso di registrazione presso il competente Ufficio del Registro;

- Accertata la regolarità della documentazione;

DICHIARA

che l'imbarcazione _______________(1) iscritta al n. ________dei Registri delle Imbarcazioni da Diporto di ________________ avente le seguenti caratteristiche:

cantiere costruttore ______________________ materiale di costruzione _______________; lunghezza (Lh) cm. ______ propulsione___________ n. motori ______ superficie velica _______;
potenza max motori/e installabile/esercizio _______(2);
numero di persone trasportabili_____ portata max (comprensiva delle persone) __________ Kg.;
appartenente alla categoria di progettazione_____ (3);

è abilitata alla navigazione **a scopo di diporto** con un numero minimo di equipaggio di ____ persone, per la seguente specie di navigazione: (cancellare le voci che non interessano)
A) senza alcun limite;
B) di altura, con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
C) litoranea, con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
D) speciale, per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri

Nome dell'unità (4)______________________

Nominativo internazionale_________________

La presente licenza di navigazione provvisoria ha una validità di giorni 90, decorrenti dalla data del rilascio.

______________ lì ____________ Timbro Ufficio ______________________ (Firma)

1) Indicare: a motore, a vela , a vela con m.a., motoveliero.
2) Indicare: per i motori entrofuoribordo la potenza di esercizio, per i fuoribordo la potenza installabile.
3) Le categorie di progettazione A - B - C - D sono quelle indicate all'art. 12 del D. L.vo n. 436/1996 e successive modificazioni.
4) Eventuale

99A0505

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 gennaio 1999.

Riconoscimento di titoli professionali di studio esteri quali titoli di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Di Terlizzi Gianandrea e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filosofia», conseguito dall'interessato nel giugno 1998, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Barcellona;

Considerato che il sig. Di Terlizzi Gianandrea risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 11 aprile 1998, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 4 novembre 1998 dal consigliere per l'educazione e la scienza dell'Ambasciata di Spagna in Roma che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 11 novembre 1998 dall'Università degli studi di Genova;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 21 dicembre 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dal sig. Di Terlizzi Gianandrea, nato a Genova il 13 maggio 1968, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

Roma, 18 gennaio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A0527

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 ottobre 1998.

Modificazioni degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'«Attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 marzo 1997 e 4 marzo 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 1997, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Vista la direttiva 96/28/CE della Commissione del 10 maggio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 140 del 13 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1994, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 83/189/CEE, concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984, anche per adeguarli a quanto previsto dalla succitata direttiva n. 96/28/CE;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, 5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989, 27 settembre 1991, 11 gennaio 1993, 15 gennaio 1996, 10 dicembre 1996 e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Roma, 5 ottobre 1998

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 217

ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1
DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI *1.B, 1.C* E 3
DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO *1.B*

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

Al punto *1. - Premessa* viene inserito il seguente capoverso:

«1.9 - Ai sensi della presente norma è autorizzata la ricopertura di concimi NPK granulari solubili in acqua, in maniera completa o parziale, con sostanze resistenti all'acqua, purché siano soddisfatti i requisiti e le indicazioni dell'allegato B, 3.1-*bis.* Le sostanze di ricopertura, innocue nelle condizioni di impiego per l'uomo, per il terreno e per le piante, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di richiesta, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva. I concimi NPK ricoperti potranno essere addizionati di elementi secondari e microelementi solubili in acqua secondo le modalità previste ai punti 1.1 e 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.

Sostanze di ricopertura autorizzate: Poligen W3 (polimero etilenacrilico)».

segue: *Allegato 1.B – CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI*

2. – CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.1. – *Concimi azotati solidi*

– All'elenco dei concimi azotati solidi viene aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
15.	Urea–ammonio solfato	Prodotto ottenuto per via chimica dall'urea e dal solfato d'ammonio.	30% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e ureico. Tenore minimo di azoto ammoniacale: 4%. 12% SO_3 Tenore massimo di biureto: 0,9%.		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto ureico Anidride solforica solubile in acqua

segue: *Allegato1.B - CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI*

3. - CONCIMI MINERALI COMPOSTI

Nel capitolo 3. - *Concimi minerali composti* viene istituito il seguente punto:

«3.1. bis - Concimi NPK ricoperti

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti 4		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9, 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			Altre indicazioni e note
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
Concimi NPK ricoperti	Prodotti granulari idrosolubili ottenuti per via chimica o miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, ricoperti completamente o parzialmente con sostanze di rivestimento resistenti all'acqua.	20% N + P_2O_5 + K_2O	3% N; 5% P_2O_5; 5% K_2O	(1) azoto totale; (2) azoto nitrico, (3) azoto ammoniacale; (4) azoto ureico;	(1) P_2O_5 solubile in acqua; (2) P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro e nell'acqua	K_2O solubile in acqua	(1) azoto totale, (2) le forme da 2 a 4 pari o superiori all'1% del peso	(1) P_2O_5 solubile in acqua superiore al 2%	Ossido di potassio solubile nell'acqua	(1) L'indicazione "con basso tenore di cloro" è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl. (2) E' consentito dichiarare il titolo in cloro. (3) è obbligatoria la dichiarazione dell'agente ricoprente e della percentuale del prodotto ricoperto (in peso). Può essere usata la denominazione "totalmente ricoperto" unicamente se la percentuale ricoperta non è inferiore al 95%, e la denominazione "parzialmente ricoperto" se la percentuale non è inferiore al 25%.

segue: *Allegato 1.B - CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI*

5. - CONCIMI ORGANICI

Al punto 5.1 - *Concimi organici azotati* viene aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
16.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale.	Prodotto ottenuto dalla fermentazione aerobica controllata dei sottoprodotti provenienti dall'industria vinicola e dei residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti (cascami di lana).	5% N totale di cui 4,5% in forma organica 25% C-organico di origine biologica Tasso di umificazione: 25%	----------------------	Azoto totale Azoto organico Carbonio organico di origine biologica Tasso di umificazione	----------------------

segue: *Allegato 1.B - CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI* - capitolo 5. - *CONCIMI ORGANICI*

– Al punto 5.1.1. – *Concimi organici azotati fluidi* viene aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
4.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di epitello animale.	8% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 90% in forma organica. 20% C organico di origine biologica. pH 4,5–6,5.		Azoto totale Azoto organico Carbonio organico di origine biologica	

– Al punto 5.2. – *Concimi organici NP* viene aggiunto il seguente prodotto:

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonchè titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			Altre indicazioni e note
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. Concime organico NP di origine animale e vegetale	Prodotto ottenuto dalla stabilizzazione aerobica controllata di residui dell'industria vitivinicola e di deiezioni animali.		3% N totale di cui 2,5% N in forma organica. 2% P_2O_5 totale 25% C organico di origine biologica. Rapporto C/N non superiore a 15. Tasso di umificazione: 25%.	Azoto totale Azoto organico	P_2O_5 totale	–	Azoto totale Azoto organico	P_2O_5 totale	–	E' obbligatorio indicare l'origine dei materiali. E' obbligatorio dichiarare il tenore in carbonio organico nonchè il tasso di umificazione.

segue: *Allegato 1.B – CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI*

7. – CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO

– All'elenco dei concimi a base di calcio, magnesio e zolfo, vengono aggiunti i seguenti prodotti:

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere garantito. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
7.	Idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, idrossido di magnesio.	60% MgO Misura delle particelle: almeno il 99% deve essere in grado di passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.		Ossido di magnesio totale.
8.	Sospensione dell'idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 7.	24% MgO		Ossido di magnesio totale.

segue: *Allegato 1.B – CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI*

8. – CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

8.1. – *Concimi a base di un solo microelemento*

– All'elenco dei concimi a base di ferro viene aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Microelementi il cui titolo deve essere garantito. Solubilità. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
4d	Ligninsolfonato di ferro Complesso del ferro	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato d'ammonio e ferro solfato.	10% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato d'ammonio	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso

ALLEGATO *I.C*

2. – AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.2. – *Correttivi calcici e magnesiaci*

– Nell'elenco riportato al punto 2.2. – Correttivi calcici e magnesiaci, al numero 11. Calce di defecazione, la colonna 4 relativa al «Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili...» e la colonna 6 relativa a «Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato...» sono così modificate:

Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.
4
$CaCO_3$ 35%. Classificazione granulometrica: vedi 1.1.

Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.
6
$CaCO_3$ totale Classe granulometrica

– Al punto 2.2. – Correttivi calcici e magnesiaci, viene aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
22.	Carbonato di calcio di defecazione	Prodotto ottenuto per idrolisi di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione con anidride carbonica.	CaO: 28% sul secco. C organico: 15% sul secco. N totale: 1% sul secco di cui almeno la metà in forma organica.	E' obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali).	CaO totale	E' consentito dichiarare il carbonio organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica ecc.) nonchè l'azoto totale.

Allegato 3.

TOLLERANZE

Punto 3. Relativo alle tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'Allegato 1B (Concimi nazionali)

3.1. — *Concimi semplici*

Nell'elenco riportato al punto 3.1.1. — *Concimi azotati (solidi e fluidi)* — viene aggiunto il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in $N-P_2O_5-K_2O$ $MgO-Cl-CaO-SO_3$
— Urea ammonio solfato	0,5

3.3. — *Concimi organici*

Nell'elenco riportato al punto 3.3.1. — *Concimi organici azotati (solidi e fluidi)* — la voce "Letame essiccato" è modificata come segue:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	C
— Letame essiccato ****	0,3	1,0

Nel medesimo elenco vengono aggiunti i seguenti prodotti e le corrispondenti tolleranze:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	C
— Epitelio animale idrolizzato fluido***	0,3	1,0
— Concime organico azotato di origine vegetale e animale ****	0,3	1,0

Nell'elenco riportato al punto 3.3.2. — *Concimi organici NP* — la voce "Letame suino essiccato" è modificata come segue:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	P_2O_5	C
— Letame suino essiccato ****	0,3	0,3	1,0

Nel medesimo elenco viene aggiunto il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	P_2O_5	C
— Concime organico NP di origine animale e vegetale *** ****	0,3	0,2	1,0

*** Tolleranza per l'azoto organico solubile: 0,2.
**** Tasso di umificazione: 25% del dichiarato.

Segue: *«Allegato 3 – TOLLERANZE»*

Punto 4. Relativo alle tolleranze applicabili agli ammendanti e correttivi elencati nell'Allegato 1C

4.2. – *Correttivi calcici e magnesiaci*

– L'elenco riportato al punto 4.2 – *Correttivi calcici e magnesiaci*, è sostituito dal seguente:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						
	CaO	MgO	SO_3	$CaCO_3$	C org	N	N org
Per i correttivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 20	0,7	0,7	–	–	–	–	–
Per il correttivo numero 11	–	–	–	1,5	–	–	–
Per i correttivi numeri 12, 13, 14 e 15	0,7	–	0,5	–	–	–	–
Per i correttivi numeri 16 e 19	0,7	–	–	–	–	–	–
Per il correttivo numero 17	–	0,7	0,5	–	–	–	–
Per il correttivo numero 18	–	0,7	–	–	–	–	–
Per il correttivo numero 21	0,7	–	0,5	–	3%	0,3	0,2
Per il correttivo numero 22	0,7	–	–	–	3%	0,3	0,2

99A0507

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1998.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla Reggina calcio S.p.a., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 25 maggio 1998 con la quale la Reggina calcio S.p.a. con sede in Reggio Calabria ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateizzazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 4.229.639.810 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Calabria, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 1.000.000.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 3.229.639.810;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il mantenimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 3.229.639.810 dovuto dalla Reggina calcio S.p.a. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Reggio Calabria nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A0567

DECRETO 14 dicembre 1998.

Ammissione della ditta Zohoungbogbo Mathias Christian, in Rivalta di Torino, alla rateizzazione del proprio carico tributario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 11 febbraio 1998 con la quale la ditta Zohoungbogbo Mathias Christian, con sede in Rivalta di Torino, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposte dirette dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991, iscritti nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per l'importo residuo di L. 741.328.210 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Zohoungbogbo Mathias Christian tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 741.328.210, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Torino calcolando sul solo debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Piemonte, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

99A0566

DECRETO 31 dicembre 1998.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto 2 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1998, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fluire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1097) Confraternita di misericordia di Camporgiano, con sede in Camporgiano (Lucca);

1098) Confraternita di misericordia di Cavo, con sede in Rio Marina (Livorno);

1099) Pubblica assistenza Fornacette, con sede in Calcinaia (Pisa);

1100) Pubblica assistenza «Croce Bianca» delle Grazie, con sede in Portovenere (La Spezia);

1101) Croce Blu - Associazione pubblica assistenza volontari, con sede in Brescia;

1102) Gruppo volontari ambulanza Adro, con sede in Adro (Brescia);

1103) Associazione volontari assistenza pubblica, con sede in Montefiorino (Modena);

1104) Gruppo volontari - Protezione civile - Primo soccorso - Irpinia-Valle Irno, con sede in Montoro Superiore (Avellino);

1105) Confraternita di misericordia di Bitritto, con sede in Bitritto (Bari);

1106) Il Samaritano, con sede in Barumini (Cagliari);

1107) Associazione di volontariato Sant'Andrea Frius «Per stare insieme», con sede in Sant'Andrea Frius (Cagliari);

1108) «Humania» - Associazione di pubblica assistenza, con sede in San Calogero (Vibo Valentia);

1109) Confraternita di misericordia di Manziana, con sede in Manziana (Roma);

1110) Confraternita di misericordia del Gerrei, con sede in Silius (Cagliari);

1111) Associazione di pubblica assistenza e gruppo donatori di sangue Val d'Arbia, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena).

Art. 2.

1. Sono modificate come segue le denominazioni degli enti sottoindicati:

da «Società di P.A. "Riomaggiore": Riomaggiore (La Spezia)», inserito al n. 185 nel decreto 24 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1965, a «Pubblica assistenza Croce Bianca Riomaggiore», con sede in Riomaggiore (La Spezia);

da «Pubblica assistenza "Croce d'Oro": Deiva Marina (La Spezia)», inserito al n. 203 nel decreto 24 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1965, a «Pubblica assistenza Deivese Croce D'Oro», con sede in Deiva Marina (La Spezia);

da «Fraternita di misericordia di Arese», con sede in Arese (Milano), inserito al n. 650 nel decreto 15 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1987, a «Fraternita di Misericordia», con sede in Arese (Milano);

da «Pubblica assistenza - Croce verde», con sede in Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), inserito al n. 804 nel decreto 29 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1991, a «P.A. Croce Verde Onlus», con sede in Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno).

Art. 3.

1. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1, vengono depennati, rispettivamente per avvenuto scioglimento e per fusione con altre associazioni, i seguenti enti:

«Associazione di pubblica assistenza "S.V.S. Croce verde di Baggio", Milano», inserita al n. 56 nel decreto 24 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1965;

«Associazione di pubblica assistenza», con sede in via Roma n. 41, Monteroni d'Arbia (Siena), inserita al n. 953 nel decreto 27 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A0537

DECRETO 19 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico della regione Abruzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la nota prot. 1925 del 10 dicembre 1998 con la quale il dirigente dell'A.C.I. - Ufficio provinciale di L'Aquila ha richiesto alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila l'autorizzazione alla chiusura pomeridiana dello sportello al pubblico nella giornata del 31 dicembre 1998, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, per la complessità delle operazioni da effettuare in tale giorno;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello L'Aquila con nota n. 1/2408/24 del 14 dicembre 1998;

Vista la nota n. 50 del 12 gennaio 1999 del P.R.A. ufficio provinciale di L'Aquila con la quale è stata comunicata l'avvenuta chiusura pomeridiana dello sportello al pubblico il 31 dicembre 1998;

Visto il decreto prot. 1998/11772 datato 18 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il funzionamento dell'ufficio nelle ore pomeridiane;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 31 DICEMBRE 1998

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico, dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 19 gennaio 1999

Il direttore regionale: TROMBINO

99A0538

DECRETO 27 gennaio 1999.

Differimento al mese di marzo 1999 dei termini del pagamento delle tasse automobilistiche che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, deve essere effettuato nel mese di febbraio 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1995, n. 356, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento del predetto tributo;

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite modalità con le quali le regioni a statuto ordinario svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero dei rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali,

funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999, e con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convezione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero dei rimborsi, applicazione delle sanzioni e contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, adottato ai sensi del predetto art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto n. 418 del 1998 il quale stabilisce che le disposizioni ivi previste trovano applicazione fino a quando le regioni non provvederanno ad emanare un'autonoma disciplina che dovrà, comunque, tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999, concernente regolamento recante modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*), del predetto decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, il quale reca i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato stabilito il rinvio del pagamento delle tasse automobilistiche scadenti nel mese di gennaio 1999 al mese di febbraio 1999;

Ritenuto, al pari delle tasse automobilistiche il cui pagamento è stato differito con il predetto decreto 23 dicembre 1998, di consentire il pagamento delle tasse scadenti nel mese di febbraio 1999 al successivo periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento delle tasse automobilistiche avente scadenza nel mese di febbraio 1999 è effettuato nel periodo compreso tra i 1° ed il 31 marzo 1999, ad eccezione di quello avente scadenza nel mese di gennaio 1999, il cui termine è stato già differito nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 1999, con proprio decreto 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1999

Il Ministro: VISCO

99A0634

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA IN VARESE

DECRETO 2 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998, n. 525, con il quale è stata istituita l'Università degli studi dell'Insubria;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nelle sedute del 23 settembre 1997, 18 novembre 1997, 31 marzo 1998 e 28 luglio 1998, relative all'istituzione delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, nefrologia, cardiologia, oncologia, psicologia clinica e genetica medica, nonché al riordino della scuola di specializzazione in farmacologia;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico di questa Università nella seduta del 7 settembre 1998;

Visto il decreto del responsabile del procedimento di attivazione dell'Università n. 34 del 9 settembre 1998 in merito alla disponibilità delle risorse necessarie;

Visto il parere favorevole del comitato universitario di coordinamento per la regione Lombardia, espresso nella seduta del 29 settembre 1998;

Fatta salva l'acquisizione del parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, al quale è comunque subordinata l'attivazione per l'anno accademico 1998/1999;

Delibera:

1. È approvato il riordino della scuola di specializzazione in farmacologia.

2. Sono istituite, presso l'Università degli studi dell'Insubria, le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria:

malattie dell'apparato respiratorio;

nefrologia;

cardiologia;

oncologia;

psicologia clinica;

genetica medica.

3. L'ordinamento didattico delle scuole di cui ai punti 1 e 2 è il seguente:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in farmacologia dell'Università degli studi dell'Insubria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della valutazione degli effetti dei farmaci a livello sperimentale preclinico e nell'uomo, e in particolare le metodologie strumentali e laboratoristiche per la valutazione degli effetti dei farmaci, lo studio della farmacocinetica, la determinazione e il controllo delle posologie e la rilevazione e la valutazione delle reazioni tossicologiche.

La scuola è articolata in quattro indirizzi:

a) farmacologia clinica;

b) chemioterapia;

c) farmacologia applicata;

d) tossicologia.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, agli indirizzi *c)* e *d)* possono accedere anche i laureati in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche e veterinaria.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — La scuola ha sede presso le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria. Concorrono al suo funzionamento, oltre alle strutture anzidette, quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Sulla base della ricettività delle strutture e delle risorse disponibili, il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi complessivamente ai diversi indirizzi è stabilito in 10 per anno.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali sulle basi fisiologiche, biochimiche e molecolari dell'azione dei farmaci, sulle metodologie per la valutazione degli effetti farmacologici e lo studio del loro destino nell'organismo e le conoscenze teorico-pratiche per lo studio dei farmaci nell'individuo e nella popolazione.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

B. Area della farmacologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate in tema di farmacologia generale, cellulare, molecolare, di immunofarmacologia, di tossicologia generale, di chemioterapia generale e di farmacocinetica. In particolare l'approfondimento delle conoscenze deve riguardare il meccanismo d'azione dei farmaci appartenenti ai principali gruppi terapeutici e dei tossici e le loro proprietà farmaco-tossicologiche e farmacocinetiche.

Settore: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici.

C. Area della farmacologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinica dell'effetto dei farmaci nell'uomo e per l'interpretazione delle rilevazioni di semeiotica funzionale e strumentale ai fini della sperimentazione farmacologica e dell'impiego terapeutico. Deve acquisire competenze di farmacocinetica clinica necessarie per il monitoraggio terapeutico in funzione dell'individualizzazione dei regimi terapeutici, tenuto conto delle diverse condizioni fisiopatologiche e delle diverse età. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sull'organizzazione del laboratorio di farmacologia clinica, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Farmacologia clinica, chemioterapia, tossicologia, neuropsicofarmacologia, farmacocinetica, E05B Biochimica clinica, F07A Medicina interna, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F07A Immunologia clinica e allergologia, F22B Bioetica e legislazione.

D. Area della chemioterapia.

Obiettivo: lo specializzando deve completare le nozioni di base relative alla microbiologia, infettivologia, oncologia ed immunologia. Deve approfondire le conoscenze degli effetti, indicazioni e modalità di impiego dei chemioterapici antivirali, antibatterici, antimicotici, antiprotozoari, antiparassitari, antiblastici e dei farmaci immunomodulanti. Deve apprendere le metodologie di indagine, di valutazione, di monitoraggio dell'attività dei chemioterapici in vitro e in vivo, in modelli animali e nel paziente. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Chemioterapia, farmacocinetica, F01X Statistica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive, F04C Oncologia medica, F07A Immunologia clinica e allergologia, F22B Bioetica e legislazione.

E. Area della farmacologia applicata.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire competenze specifiche per lo studio delle azioni e del meccanismo d'azione dei farmaci su modelli animali, anche in funzione dello sviluppo di nuovi farmaci. In particolare le competenze devono riguardare lo studio dei rapporti struttura-azione, delle interazioni farmacologiche e della farmacocinetica, nonché la organizzazione e conduzione delle sperimentazioni farmaco-tossicologiche in fase preclinica e il mantenimento e l'utilizzazione degli animali da esperimento.

Settori: E07X Farmacologia, farmacologia molecolare, E13X Biologia applicata, V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo, F22B Bioetica e legislazione.

F. Area della tossicologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate relative alla tossicologia sperimentale, alle metodologie volte alla valutazione quali-quantitativa dei tossici, alla tossicocinetica, alla tossicologia ambientale, alla tossicologia alimentare. Deve inoltre acquisire nozioni di legislazione in campo tossicologico, di farmacoepidemiologia per la conduzione di studi in campo tossicologico comprendenti anche le reazioni avverse ai farmaci, e conoscere l'organizzazione di un laboratorio di tossicologia clinica. I laureati in medicina e chirurgia devono anche acquisire conoscenze di tossicologia clinica per la diagnosi e la terapia di intossicazoni acute e croniche incluse le tossicodipendenze e sull'organizzazione dei centri antiveleni.

Settori: E07X Tossicologia, farmacocinetica, F22B Medicina legale, E22C Medicina del lavoro, E03A Ecologia, F01X Statistica medica, F21X Anestesia e rianimazione, F22B Bioetica e legislazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammessi all'esame di diploma gli specializzandi devono aver svolto, nei corsi comuni e nei corsi di indirizzo, le seguenti attività:

1) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vitro;

2) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione della attività farmacologica in vivo;

3) aver collaborato alla progettazione e alla esecuzione di almeno 2 protocolli per lo studio di attività farmacodinamica in modelli sperimentali;

4) aver eseguito almeno 20 consultazioni di banche dati per acquisire informazioni farmaco-tossicologiche;

a) per l'indirizzo di farmacologia clinica:

1) aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmaco-tossicologici durante cicli di terapia e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) aver frequentato per almeno 2 mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) aver frequentato per almeno 2 mesi un reparto internistico per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie.

5) aver partecipato ad almeno 40 verifiche di trattamento farmacologico con valutazione clinica e strumentale di efficacia e tossicità dei farmaci.

6) aver collaborato ad almeno un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero.

7) aver collaborato all'impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio.

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

b) per l'indirizzo di chemioterapia:

1) aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di chemioterapici di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmaco-tossicologici durante cicli di terapia con chemioterapici e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) aver frequentato per almeno 2 mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) aver frequentato per almeno 2 mesi un reparto oncologico o di malattie infettive per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico terapeutico di almeno 100 pazienti in trattamento chemioterapico;

6) aver collaborato ad almeno un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) aver collaborato all'impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

c) per l'indirizzo di farmacologia applicata:

1) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vitro, ed alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

2) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vivo, ed alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

3) aver collaborato alla progettazione ed alla esecuzione di almeno uno studio di farmacocinetica nell'animale;

4) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

5) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmacotossicologica preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

d) per l'indirizzo di tossicologia:

1) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche nell'animale;

2) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche in vitro;

3) aver partecipato ad almeno uno studio per la valutazione di genotossicità;

4) aver partecipato alla messa a punto di metodologie atte a svelare inquinamento ambientale;

5) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche o tossicologiche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e xenobiotici nei liquidi biologici;

6) aver collaborato alla stesura parziale o integrale della documentazione tossicologica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

7) (limitatamente ai laureati in medicina e chirurgia) aver frequentato un laboratorio o reparto al quale afferiscano pazienti con intossicazioni acute e/o croniche.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Art. 1 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*. — È costituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nell'Università degli studi dell'Insubria.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2. — Organizzazione, durata, norme di accesso.

Il corso di studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le strutture universitarie della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria, del dipartimento di scienze cliniche e biologiche dell'Università di Pavia sede di Varese e le strutture dell'ospedale multizonale di Varese. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese

come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato 7 per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 28 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le Università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 3. — Piano di studi di addestramento professionale.

Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto:

La tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

La suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*. Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai seguenti settori:

E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F05H Biochimica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07X Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al comma precedente, e deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 4. — Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie o extrauniversitarie.

Art. 5. — Esame di diploma.

L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di broncopneumologia per almeno una annualità; deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed i relativi tirocini durante i quali deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 6. — Norme finali.

Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area della medicina interna.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi e apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana; F04B Patologia clinica; F07A Medicina interna; F18X Diagnostica per immagini.

B. Area propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni ed influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; L18C Linguistica inglese, Informatica; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C. Area di fisiopatoloia respiratoria.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare; D05X Microbiologia e microbiologia clinica; D04A Patologia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D. Area di laboratorio e diagnostica strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F18X Diagnostica per immagini; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E. Area dell'endoscopia.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve sapere eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagini.

F. Area delle emergenze respiratorie.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza respiratoria.

Settori: F21X Anestesia e rianimazione; F07X Farmacologia.

G. Area della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinico-strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07I Malattie infettive; D05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07X Farmacologia; F23A Scienze infermieristiche.

H. Area della clinica delle malattie respiratorie.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F23A Scienze infermieristiche; F01X Statistica medica; F07X Farmacologia.

TABELLA *B* - *Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.*

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

A) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta, dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

B) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

C) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

D) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio.

3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante.

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 1. — È istituita, presso l'Università degli studi dell'Insubria, la scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostituiva della funzione renale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Art. 2. — Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di cui 100 di didattica formale e 200 di attività seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze cliniche e biologiche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria e la divisione di nefrologia dell'azienda ospedaliera, ospedale di circolo di Varese.

Le strutture ospedaliere convenzionabili rispondono a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standars stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate.

Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 3 e 4.

Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell' art. 9 della legge 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso

coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere eseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso è effettuato mediante prove e valutazioni dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facoltà.

Art. 3. — Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il Consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini;

c) Il piano studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E13X Biologia applicata, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F018X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10X Urologia, F19A Pediatria generale e specialistica.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive di approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 5. — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

Art. 6. — Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo 257/1991.

Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti il direttore della scuola di specializzazione.

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F07F Nefrologia.

B. Area di fisiopatologia nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F07F Nefrologia.

C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area di nefrologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F Nefrologia, F07A Medicina interna, F07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F10X Urologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F04A Patologia generale.

E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia generale.

F. Area dell'emergenza nefrologica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07F Nefrologia, F07A Medicina interna, F12X Anestesiologia.

Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Università per la scuola di specializzazione in nefrologia.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi.

Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4 dell' art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva, della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare il più corretto trattameno dialitico per i pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CARDIOLOGIA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in ardiologia, cpresso l'Università degli studi dell'Insubria. La scuola di specializzazione in cardiologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola è articolata nei seguenti indirizzi: *a)* cardiologia; *b)* angiologia. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della cardiologia clinica.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria, del dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese, della C. C. Mater Domini di Castellanza e quelle dell'ospedale multizonale di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 (protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992) ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola è il dipartimento di scienze cliniche e biologiche della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 6. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Art. 8. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

A. Area delle scienze di base.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.

Settori:

B01B Fisica;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E05A Biochimica;

E10X Biofisica medica;

E06A Fisiologia umana;

F03X Genetica medica;

F01X Statistica medica.

B. Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F06A Anatomia patologica.

C. Area di laboratorio e strumentazione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardiovascolare.

Settori:

B01B Fisica;

E10X Biofisica medica;

F04B Patologia clinica;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

D. Area di diagnostica cardiologica non invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, Doppler e Color-Doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E. Area di diagnostica cardiologica invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F06A Anatomia patologica;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. Area di cardiologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07A Medicina interna;

E07X Farmacologia.

G. Area di cardiologia interventistica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F09X Cardiochirurgia.

H. Area delle malattie vascolari.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.

Settore:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

I. Area della cardiologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F19A Pediatria generale specialistica.

Art. 9. — L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I Anno:

Area delle scienze di base (ore 115):

B01B Fisica, ore 10;

E09A Anatomia umana, ore 10;

E09B Istologia, ore 10;

E05A Biochimica, ore 20;

E10X Biofisica medica, ore 15;

E06A Fisiologia umana, ore 20;

F03X Genetica medica, ore 10;

F01X Statistica medica, ore 20.

Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare (ore 85):

E04B Biologia molecolare, ore 25;

F03X Genetica medica, ore 10;

F04A Patologia generale, ore 15;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica, ore 15;

F06A Anatomia patologica, ore 20.

II Anno:

Area di laboratorio e strumentazione (ore 70):

B01B Fisica, ore 10;

E10X Biofisica medica, ore 10;

F04B Patologia clinica, ore 30;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, ore 20.

Area di diagnostica cardiologica non invasiva (ore 50):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 35;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, ore 15.

Area di diagnostica cardiologica invasiva (ore 80):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 35;

F06A Anatomia patologica, ore 30;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, ore 15.

III Anno:

Area di cardiologia clinica I (ore 80):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 35;

F07A Medicina interna, ore 25;

E07X Farmacologia, ore 20.

Area di cardiologia interventistica I (ore 50):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 25;

F09X Cardiochirurgia, ore 25.

Area delle malattie vascolari I (ore 20);

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 20.

Area della cardiologia pediatrica I (ore 50):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 25;

F19A Pediatria generale specialistica, ore 25.

IV Anno:

Area di cardiologia clinica II (ore 80):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 35;

F07A Medicina interna, ore 25;

E07X Farmacologia, ore 20.

Area di cardiologia interventistica II (ore 50):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 25;

F09X Cardiochirurgia, ore 25.

Area delle malattie vascolari II (ore 20):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 20.

Area della cardiologia pediatrica II (ore 50):

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, ore 25;

F19A Pediatria generale specialistica, ore 25.

Art. 10. — Durante i 4 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (Legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

cattedra di cardiologia del dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese;

u.o. di cardiologia + unità coronarica della C.C. Mater Domini di Castellanza;

u.o. di cardiologia + unità coronarica dell'ospedale multizonale di Varese;

u.o. di medicina interna dell'ospedale multizonale di Varese;

u.o. di chirurgia generale I dell'ospedale multizonale di Varese;

u.o. di cardiochirurgia dell'ospedale multizonale di Varese.

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8.

Art. 11. — Il consiglio della scuola, ai fine di ottenere la formazione di medici specialisti in cardiologia secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività pratiche di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 12. — Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13. — Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Art. 14. — Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1) aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter;

2) aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici;

3) aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione;

4) aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci;

5) aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie;

6) aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché ponendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass);

7) aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in unità di terapia intensiva coronarica di almeno una annualità e mezzo.

Costituiscono attività proprie di indirizzo:

I. *Cardiologia* (almeno 1 settore su 3):

a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie di cui almeno il 50% come I operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come I operatore, interpretazione dei quadri angiografici, ecc;

b) applicazioni ultraspecialistiche della dianostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco-stress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc;

c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui almeno 10 come I operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc.

II *Angiologia:*

aver acquisito conoscenze teorico pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color Doppler, pletismografia, Laser Doppler, etc.), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 15. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuole di specializzazione in oncologia.

Art. 1. — La scuola di specializzazione in oncologia presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi dell'Insubria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata negli indirizzi di:

a) oncologia medica;

b) oncologia diagnostica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della oncologia medica.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in oncologia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria, del Dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese e quelle dell'ospedale multizonale di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 (protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992) ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La scuola ha sede presso il dipartimento di scienze cliniche e biologiche della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 6. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I Anno di corso

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori:

F03X Genetica medica;

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E11B Biologia applicata.

B. Area di oncologia molecolare.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze avanzate dei meccanismi molecolari che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settore: F04A Patologia generale.

II Anno di corso

C. Area di laboratorio e diagnostica oncologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche nei settori di laboratorio, applicati all'oncologia, compresi la citomorfologia e la istopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori:

F06A Anatomia patologica;

F04B Patologia clinica;

F18X Diagnostica per immagini;

E10X Biofisica medica.

D. Area di oncologia medica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F04C Oncologia medica.

E. Area di epidemiologia e prevenzione.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicata all'oncologia.

Settori:

F01X Statistica medica;

F04C Oncologia medica;

F04B Patologia clinica;

F22A Igiene generale ed applicata.

a) Indirizzo di oncologia medica.

III Anno di corso.

F. Area di oncologia medica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate sia teoriche che di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori:

E07X Farmacologia;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F04C Oncologia medica;

F07G Malattie del sangue;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F21X Anestesiologia.

IV Anno di corso:

G. Area di oncologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.

Settori:

F08A Chirurgia generale;

F08B Chirurgia plastica;

F08D Chirurgia toracica;

F10X Urologia;

F12B Neurochirurgia;

F15A Otorinolaringoiatria;

F16A Malattie apparato locomotore;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F20X Ginecologia e ostetricia.

b) Indirizzo di oncologia diagnostica.

III Anno di corso:

H. Area della patologia cellulare e molecolare diagnostica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi metodologici relativi al rilievo dei fattori molecolari della insorgenza delle neoplasie ed essere in grado di applicarli mediante tecniche di analisi molecolare e saper valutare le diverse funzioni cellulari e le alterazioni indotte dai modificatori della risposta biologica.

Settore: F04B Patologia clinica.

IV Anno di corso:

I. Area della citopatologia e della anatomia patologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di esecuzioni delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su cellule e tessuti ed essere in grado di darne le principali interpretazioni diagnostiche.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica.

L. Area della diagnostica per immagini.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali correlazioni tra quadri derivati dalla diagnostica per immagini ed indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia.

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;

2) aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

3) aver compartecipato all'itinerario diagnostico, mediante tecniche di diagnostica per immagini di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasia;

4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti neoplastici;

a) per l'indirizzo di diagnostica oncologica:

5) aver eseguito personalmente determinazioni di laboratoristiche di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici;

6) aver eseguito personalmente almeno 200 determinazioni laboratoristiche di patologia clinica utilizzando metodiche di biologia molecolare;

b) per l'indirizzo di oncologia medica:

7) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici dei quali almeno il 10% in ognuno dei seguenti settori: emolinfopoietico, apparato gastroenterico, mammella, apparato genitale femminile, polmone, prostata, sistema nervoso centrale.

Inoltre lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate, approvate dal comitato etico della struttura.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi dell'Insubria, facoltà di medicina e chirurgia, sede di Varese.

La scuola ha lo scopo di formare gli specialisti preparati a svolgere interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito individuale, di gruppo ed istituzionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti nell'Albo degli psicologi e nell'Albo dei medici chirurghi dei rispettivi ordini professionali.

Art. 2. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di tirocinio professionale, di cui 400 ore dedicate alla didattica teorica e seminariale e 400 ore al tirocinio.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi. È prevista la possibilità di utilizzare strutture e servizi non universitari, ai fini del tirocinio professionale, tramite rapporti di convenzione, come contemplato dalla legislazione vigente.

Art. 3. — Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia. I candidati all'ammissione dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della lingua inglese. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) Propedeutica;

b) Psicodiagnostica;

c) Psicoterapie individuali e di gruppo;

d) Interventi psicologici nelle istituzioni.

Area A - Propedeutica.

Obiettivo: per raggiungere un confronto integrato tra le diverse prospettive scientifiche che studiano il comportamento umano normale e patologico, va sviluppata una approfondita conoscenza di base relativa ai seguenti temi:

psicologia dello sviluppo, con riferimento all'intero ciclo di vita e con richiami ai concetti fondamentali della psicologia generale e della metodologia psicologica;

psicologia sociale, con particolare riferimento alla relazione individuo-gruppo-ambiente, alle problematiche familiari e a quelle istituzionali;

modelli teorici e formativi della psicologia clinica, proposti anche nella loro prospettiva storica;

procedure di ricerca psicologica con particolare riferimento alla formulazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati;

fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici e endocrinologici dell'attività psichica normale e patologica;

prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale;

categorie e meccanismi di azione delle sostanze psicoattive.

Settori: M10A Psicologia generale, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11E Psicologia clinica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, F03X Genetica medica, F11A Psichiatria.

Area B - Psicodiagnostica.

Obiettivo: vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in termini psicodiagnostici individui, gruppi, situazioni secondo un'ottica finalizzata all'intervento e in relazione al seguenti settori:

teorie e tecniche psicometriche;

teorie e tecniche del colloquio clinico;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile e adulto;

procedure e specificità della ricerca in campo clinico e sociale. Per attuare le modalità psicodiagnostiche indicate, è necessario che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:

lineamenti di psicopatologia dello sviluppo, in un'ottica di integrazione tra fattori genetici e acquisiti;

categorie nosografiche di interesse psichiatrico, con particolare riferimento alle problematiche di personalità e di relazionalità interindividuale;

prospettive e tecniche neuropsicologiche;

prospettive e processi psicosomatici.

Settori: M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11D Psicologia dinamica, M11E Psicologia clinica, F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

Area C - Psicoterapie individuali e di gruppo.

Obiettivo: va acquisita — in base alle conoscenze sul significato, procedure e finalità della psicoterapia — la competenza a operare su singoli soggetti e/o su famiglie o su gruppi, con pazienti in età infantile, adolescenziale e/o adulta e senile, con trattamenti psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.

Vanno perseguite conoscenze e presupposti culturali, in un'ottica critica di confronto, dei modelli teorici e dei modelli formativi, nonché delle indicazioni ed eventuali controindicazioni delle singole psicoterapie. Va inoltre attuata la formazione coerente con uno specifico modello di psicoterapia.

Gli specializzandi vanno addestrati a operare in ambito clinico con gli strumenti idonei ad attivare procedure di verifica dei risultati.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11D Psicologia dinamica, M11E Psicologia clinica, F11A Psichiatria.

Area D - Interventi psicologici nelle istituzioni

Obiettivo: va acquisita la competenza a studiare e comprendere le dinamiche delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato storico-sociale.

Va sviluppata la capacità a strutturare programmi di ricerca e di intervento nelle strutture sanitarie, riabilitative e/o educativo-assistenziale e/o giuridiche anche in riferimento ai problemi della devianza giovanile e adulta, della tossicodipendenza e della violenza.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11C Psicologia del lavoro e applicata, M11D Psicologia dinamica, M11E Psicologia clinica, F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, Q05G Sociologia della devianza.

Art. 6. — Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo Piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture universitarie e convenzionate delineando:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato e di supervisione.

Il piano degli studi è determinato dal consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nell'art. 5.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività, svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8.

Art. 7. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività didattiche, teoriche e seminariali, e le specifiche attività relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel percorso formativo da tutori designati annualmente dalla scuola. L'attività di supervisione deve promuovere una formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpersonale e specificamente psicoterapeutica.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e nelle strutture eventualmente convenzionate, ospedaliere, e dei servizi territoriali. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

Art. 8. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della scuola, lo specializzando, oltre ad aver superato tutti gli esami e svolto i tirocini prescritti, deve:

a) aver effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno 50 casi di varia età e di differente patologia, sotto il controllo di un supervisore;

b) aver eseguito la valutazione di almeno 50 protocolli elaborati con l'applicazione di test di livello, di test di personalità, di scale di valutazione;

c) aver effettuato almeno 50 tra primi colloqui o valutazioni attraverso counselling;

d) aver partecipato attivamente alla discussione di almeno 100 casi clinici;

e) essersi impegnato in almeno 4 trattamenti psicoterapeutici, sotto il controllo di un supervisore;

f) aver partecipato alla impostazione e alla realizzazione di una ricerca relativa ai temi di uno degli insegnamenti impartiti;

g) aver partecipato all'impostazione o alla realizzazione di una ricerca sulla verifica dei risultati della psicoterapia.

Art. 9. — Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento vale la «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle strutture e nei servizi seguenti:

cattedra di psicologia medica - facoltà di medicina e chirurgia, sede di Varese - Università degli studi dell'Insubria;

ambulatori e strutture di ricovero (quanti ne occorrono) dell'Azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e fondazione Macchi» di Varese, destinati alle prestazioni specialistiche;

ambulatorio di psicologia della clinica ostetrica e ginecologica - facoltà di medicina e chirurgia, sede di Varese - Università degli studi dell'Insubria;

servizio di neuropsichiatria infantile - facoltà di medicina e chirurgia, sede di Varese - Università degli studi dell'Insubria;

istituto geriatrico «Fratelli Paolo e Tito Molina» - sezione di neuropsichiatria geriatrica - Varese.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze cliniche e biologiche, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, in 4.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.

B) Area tecnico-metodologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in

ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico, e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C) Area genetico-clinica.

Obiettivo : lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, all'analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche che sono indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi per essere ammessi all'esame di diploma debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

A) Indirizzo medico.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e all'interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione geneticoclinica dello specializzando.

B) Indirizzo tecnico.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 2 ottobre 1998

Il responsabile del procedimento di attivazione dell'Università
DIONIGI

99A0407

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto rettorale 10 marzo 1998;

Tenuto conto della circolare ministeriale del 5 agosto 1997, relativa all'autonomia didattica e che fa riferimento alla stessa legge n. 127/1997;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica in data 26 maggio 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 6 ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 30 ottobre 1998;

Considerato il parere favorevole espresso dalla conferenza dei rettori delle università del Lazio;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

Dall'anno accademico 1998/1999 è istituita la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 e come disciplinata dalla legge n. 127/1997, art. 17, comma 117, che va ad aggiungersi all'elenco delle scuole di specializzazione esistenti presso l'Ateneo.

Roma, 31 dicembre 1998

Il pro-rettore: MILANO

99A0546

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 16 maggio 1997;

Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1996-1998;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Veduto il parere favorevole del Consiglio nazionale universitario in data 12 novembre 1998;

Veduta la nota ministeriale 27 novembre 1998 di autorizzazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota d'indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 373 del vigente testo dello statuto, al titolo X e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in genetica medica secondo il seguente articolato che sostituisce integralmente quello rubricato sotto il titolo «Scuola di specializzazione in citogenetica umana»:

Art. 1. — La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica di laboratorio.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica. A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia con sede amministrativa presso la sezione di biologia generale e genetica medica del dipartimento di patologia umana ed ereditaria, via Forlanini, 14 - Pavia, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi a ciascun anno è di 8.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica:*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie genetiche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.

B. *Area tecnico metodologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C. *Area genetico-clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla nalisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F01X Statisitca medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale.

Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo medico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e all'interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenza in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. *Indirizzo tecnico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Pavia, 12 gennaio 1999

Il rettore: SCHMID

99A0547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1529
Yen giapponese	131,91
Dracma greca	321,85
Corona danese	7,4358
Corona svedese	8,8820
Sterlina	0,69680
Corona norvegese	8,5980
Corona ceca	36,464
Lira cipriota	0,58146
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,08
Zloty polacco	4,1588
Tallero sloveno	189,7167
Franco svizzero	1,6082
Dollaro canadese	1,7526
Dollaro australiano	1,8313
Dollaro neozelandese	2,1594
Rand sudafricano	6,9347

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0633

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Labediur»

Con il decreto n. 805/R.M. 240/D254 del 21 gennaio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

LABEDIUR:

30 compresse 220 mg, 025499 017;
30 compresse 110 mg, 025499 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Montefarmaco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A0526

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1º gennaio 1999 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre luglio-dicembre 1998:

cedola n. 19 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 2,95% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%;

cedola n. 16 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 2,70% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

San Paolo Imi S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Banca monte dei paschi di Siena S.p.a.- UniCredito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo Banca 1473 S.p.a. - Banca fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1998 è risultato pari a 4,730%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1998, è risultato pari a 3,830%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 4,28% equivalente al tasso semestrale del 2,11758%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento per eccesso allo 0,05% o multiplo più vicino e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio-giugno 1999, scadenza 1º luglio 1999, cedola n. 20, un interesse lordo del 2,55% pari ad un rendimento del 2,2313% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effeffivi annui lordi di ottobre e novembre 1998 è risultato pari a 4,1415%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1998, è risultato pari a 3,9675%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 4,0545% equivalente al tasso semestrale del 2,0071%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio-giugno 1999, scadenza 1° luglio 1999, cedola n. 17, un interesse lordo del 2,25% pari ad un rendimento dell'1,969% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del Tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997. I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

99A0511

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza della sig.na Serena Martinoli, nata a Genova, il 16 novembre 1978, residente a Genova, Salita Noffi n. 19/A, nipote del signor Paolo Martinolich, nato a Monfalcone il 22 marzo 1920, figlio di Federico Martinolich, nato a Trieste il 23 settembre 1887, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Martinolich» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-744 di data 9 dicembre 1998 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/12355 di data 5 luglio 1929 con il quale il cognome del signor Federico Martinolich, nato a Trieste il 25 settembre 1887, venne ridotto nella forma italiana di «Martinoli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Valentina Zambra ed ai figli Anna, Paolo e Federico.

Il cognome della sig.na Serena Martinoli è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Martinolich» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Genova è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto alla sig.na Serena Martinolich.

99A0512

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.